



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia

Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi

Div. V - Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse, sezione laboratori e servizi tecnici

SOSPENSIONE TEMPORANEA ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEL PRODOTTO CON CODICE MAP 1Aa 2246 INTESTATO ALLA SOCIETÀ AIDA ALTA ENERGIA S.R.L. TRAMITE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ISCRIZIONE DELLO STESSO IN TITOLO ALLA SOCIETÀ AIDA ALTA ENERGIA S.R.L. DALL'ELENCO DEGLI ESPLOSIVI, DEGLI ACCESSORI DETONANTI E DEI MEZZI DI ACCENSIONE RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante “Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”;

Vista la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall'articolo 1 della Decisione 2010/347/UE della Commissione, del 19 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, “Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80, “Attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica”;

Visto il decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85, “Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, “Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione”;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, “Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, recante: “*Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante



“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97” e s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 che, accorpando le tre preesistenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, con competenze in materia di energia, istituiscono rispettivamente la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica (DGAECE) e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG), quest’ultima con competenze anche in materia di riconoscimento dell’idoneità dei prodotti esplodenti all’impiego in attività estrattive;

Visto il Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 che istituisce il Ministero della Transizione Ecologica, con competenze anche in materia di energia, con il conseguente trasferimento delle citate DGAECE e DGISSEG sotto il nuovo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, riguardante il riordino delle attribuzioni dei Ministeri e il mutamento di denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128”;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 17 del 12 gennaio 2024, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2024, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale della Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) alla Dott.ssa Marilena Barbaro, ammesso alla registrazione il 5 luglio 2024 n. 2544;

Visto il decreto dirigenziale del 19 giugno 2025, prot. n. 116742, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 146 del 26 giugno 2025, nonché sul sito istituzionale <https://unmig.mase.gov.it>, con il quale, dalla data di pubblicazione del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2025, è stata disposta la sospensione temporanea dall’impiego nelle attività estrattive dei prodotti, in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l., contraddistinti dai codici MAP: **1Ab 0295 (Austrogel P)** e **1Ab 0299 (Petrammonitis)**, con conseguente assegnazione agli stessi dei seguenti codici MAP: 1Aa 2246 (Austrogel P) e 1Aa 2247 (Petrammonitis), per il solo utilizzo a cielo aperto;

Visto quanto previsto dal comma 3 dell’art. 1 del predetto decreto dirigenziale del 19 giugno 2025, prot. n. 116742, ed in particolare: “La sospensione di cui al comma 1, può essere revocata - anche in parte - su richiesta motivata della Società titolare mediante la trasmissione di idonea documentazione per il superamento delle motivazioni che hanno portato alla sospensione stessa, ovvero con la presentazione di apposita istanza di modifica della classificazione del prodotto in tabella 1 per l’utilizzo a cielo aperto”;

Vista la nota prot. n. 123900 del 30 giugno 2025, con la quale la Società in parola, entro i termini previsti dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto dirigenziale del 19 giugno 2025, ha inviato a questa Amministrazione specifica **istanza di modifica della classificazione del prodotto “Austrogel P” per il solo utilizzo a cielo aperto (1Aa)**, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 1;

Vista la nota prot. n. 164319 dell’8 settembre 2025, con la quale questa Amministrazione ha comunicato alla Società Aida Alta Energia S.r.l. che l’istanza risulta carente della seguente



documentazione, ed in particolare: “- gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) del relativo decreto della Presa d'Atto del Ministero dell'Interno concernente il prodotto esplosivo in oggetto; - la certificazione UE del tipo (Modulo B) e gli eventuali aggiornamenti intercorsi alla certificazione in parola; - il certificato di valutazione della conformità in corso di validità (Modulo D); - la dichiarazione aggiornata di Conformità UE sottoscritta dal fabbricante, in lingua italiana, attestante il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del D. Lgs. del 81/2016. Inoltre, Omissis, si evidenzia quanto segue: - in primis occorre rappresentare che **i costituenti del prodotto esplosivo AUSTROGEL P nonché la loro composizione chimica (quantità in %), indicati sia nella scheda tecnica (punto I e II) che nella relazione tecnica espositiva (pag. 3, Composizione centesimale e tolleranze), risultano essere differenti rispetto ai dati del prodotto Austrogel P agli atti di questa Amministrazione** (Relazione tecnica di Austrogel P della Società Italiana esplosivi S.r.l., data: 11 luglio 2016). Infatti, nella relazione tecnica del 2016 succitata, i componenti del prodotto in parola e le relative quantità (%) risultano essere: Ammonio nitrato (59%); calcio carbonato (0,5%); etilenglicoldinitrato (31,5%); farina di legno (6,7%); nitrocellulosa (1,6%); Sorbitan-oleato (0,7%). Al riguardo, si chiede a codesta Società di fornire urgenti chiarimenti in merito”;

Viste le note acquisite agli atti con prot. n. 193042 del 17 ottobre 2025 e prot. n. 195125 del 21 ottobre 2025, mediante le quali la società Aida Alta Energia S.r.l. ha trasmesso a questa Amministrazione: copia della pubblicazione nella G.U.R.I. del decreto della Presa d'Atto del Ministero dell'Interno; la certificazione UE del tipo (Modulo B) del 2010, il certificato della valutazione della conformità in corso di validità (Modulo D), la dichiarazione di conformità UE in lingua italiana (attestante il rispetto dei requisiti come da allegato II del D.Lgs del 81/2016), la Scheda Tecnica (allegato 2, decreto 6 febbraio 2018) e la Relazione Tecnica espositiva con le modifiche e integrazioni richieste di cui alla nota prot. n. 164319 dell'8 settembre 2025;

Vista la nota del 24 ottobre 2025 con prot. n. 197990, con la quale questa Amministrazione ha comunicato alla Società in parola che dall'analisi della documentazione trasmessa dalla stessa, con le succitate note prot. n. 193042 e prot. n. 195125, sono emerse le seguenti criticità: 1) “Omissis, la Società in parola ha provveduto ad inserire sia nella Scheda tecnica (allegato 2, decreto 6 febbraio 2018) che nella Relazione tecnica espositiva la composizione chimica che questo Ufficio aveva richiamato essere quella di cui al relativo prodotto iniziale 1Ab in Elenco (attualmente in regime di sospensione), mentre non ha fornito i chiarimenti e le motivazioni richiesti in merito all'origine dell'incongruenza inizialmente rilevata da questa Amministrazione, circa la composizione chimica del prodotto esplosivo in parola. Pertanto, si rappresenta che, al fine di procedere con gli adempimenti di competenza di quest'Ufficio, è indispensabile acquisire in via preliminare una **dichiarazione ufficiale del produttore NITROERG S.A. che attesti in modo chiaro la composizione chimica del prodotto in parola, che si richiede di riconoscere come 1Aa.**”; 2) “Omissis, si chiede a codesta Società di inviare una nuova Dichiarazione di Conformità UE, sottoscritta dal fabbricante, recante una data successiva al provvedimento di sospensione del prodotto AUSTROGEL P (codice 1Ab), avvenuto nel mese di giugno 2025”;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 220829 del 24 novembre 2025, con la quale la società Aida Alta Energia S.r.l. ha comunicato a questa Amministrazione che: “ il fabbricante del prodotto Austrogel P (Nitroerg s.a. in Polonia) con codice MAP 1Aa 2246 non ci ha inviato a tutt'oggi i documenti richiesti (Dichiarazione ufficiale sulla composizione chimica e Dichiarazione di Conformità UE con data recente), malgrado i nostri ripetuti solleciti. Per quel che riguarda l'incongruenza sulla composizione chimica del prodotto rilevata tra le nostre relazioni tecniche espositive e le schede tecniche (allegato 2, Decreto 6 febbraio 2018) Vi informiamo che la sua origine è dovuta ad un errore di comunicazione fra il personale nostro ed il personale del fabbricante. Siamo



a chiedervi gentilmente di concederci ulteriori dieci (10) giorni di tempo per poter fornire la documentazione richiesta.”;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 228815 del 03 dicembre 2025, con la quale la società Aida Alta Energia S.r.l. ha trasmesso a questa Amministrazione la seguente documentazione per il prodotto in parola: Modulo D in corso di validità, la dichiarazione di conformità UE sottoscritta dal fabbricante avente data maggio 2023, il Modulo B (2010) ed i relativi aggiornamenti /integrazioni (aggiornamento n. 1 del 2012 e n. 2 del 2020);

Vista la nota prot. n. 230836 del 4 dicembre 2025, mediante la quale questa Amministrazione ha comunicato alla Società in parola che: *“la dichiarazione del produttore NITROERG S.A. attestante la composizione chimica del prodotto AUSTROGEL P non risulta allegata alla succitata nota prot. n. 228815, invitando, pertanto, la stessa a trasmettere urgentemente la suddetta dichiarazione rilasciata dal produttore. Inoltre, si rammenta che con nota prot. n. 197990 del 24 ottobre 2025 era stata richiesta la trasmissione di una nuova Dichiarazione di Conformità UE, sottoscritta dal fabbricante, recante una data successiva al provvedimento di sospensione del prodotto AUSTROGEL P (codice MAP 1Ab 0295), adottato nel mese di giugno 2025. Si comunica che la Dichiarazione di Conformità UE nuovamente inviata da codesta Società reca ancora la data del 15 maggio 2023, già in possesso di questa Amministrazione. Si richiede, conseguentemente, l’invio di una Dichiarazione di Conformità UE aggiornata, recante una data successiva al provvedimento di sospensione di giugno 2025.”;*

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 247638 del 30 dicembre 2025, con cui la società Aida Alta Energia S.r.l. ha trasmesso a questa Amministrazione: la Dichiarazione di Conformità UE avente data 18.12.2025 e l’estratto di posta elettronica inviato dal fabbricante Nitroerg S.A. alla Società in parola, dal quale si evince la composizione nominale del prodotto;

Vista la nota prot. n. 2033 dell’08 gennaio 2026, con cui questa Amministrazione ha comunicato alla Società in parola che permangono, allo stato, le criticità già espresse da questa Amministrazione con precedenti comunicazioni circa i costituenti e la relativa composizione chimica del prodotto in parola, evidenziando al contempo alla stessa che: *“In assenza della necessaria regolarizzazione documentale entro i termini stabiliti dal decreto dirigenziale del 19 giugno 2025, questa Amministrazione procederà quindi alla cancellazione del prodotto esplosivo identificato con codice MAP 1Aa 2246 dall’Elenco degli esplosivi intestato a codesta Società, mediante l’emanazione di apposito decreto direttoriale di cancellazione. Ai sensi dell’art. 10- bis della Legge 241/1990, codesta Società ha facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della presente.”;*

Vista la richiesta effettuata da questa Amministrazione alla Società Aida Alta Energia S.r.l., di cui alla nota con prot. n. 4093 del 12 gennaio 2026, di versamento del canone annuo per il 2026, per l’iscrizione nell’Elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei ed intestati a codesta Società, in cui altresì si *“richiama codesta Società a verificare sistematicamente il mantenimento della validità della certificazione relativa alla più recente procedura utilizzata per la valutazione della conformità, dando comunicazione a questo Ufficio degli eventuali aggiornamenti. Altrettanto questo Ufficio continuerà ad effettuare le verifiche di competenza su quanto agli atti relativamente ai prodotti intestati alla Società.”;*

Vista la ricevuta di versamento per l’anno 2026 del canone di iscrizione per i prodotti riconosciuti idonei all’impiego estrattivo in titolo alla Società in parola ed acquisita agli atti con prot. n. 41052 del 24 febbraio 2026 nella quale, in particolare, risulta l’avvenuto pagamento per il prodotto esplosivi Austrogel P (1Aa 2246) presente in Elenco;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 7637 del 15 gennaio 2026, con cui la società Aida Alta Energia S.r.l. ha trasmesso a questa Amministrazione: la Dichiarazione sulla composizione chimica rilasciata dal fabbricante Nitroerg S.A., i Moduli B e le integrazioni (aggiornamento n. 1 del 2012 e n. 2 del 2020), nonché il Modulo D in corso di validità;



Vista la nota prot. n. 15949 del 26 gennaio 2026, con cui questa Amministrazione ha comunicato alla Società in parola che dall'esame della documentazione tecnica prodotta a corredo della suddetta nota (prot. n. 7637 del 15 gennaio 2025), sono emersi i seguenti profili di criticità che richiedono di tempestivo approfondimento ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio: *“si invita codesta Società a trasmettere eventuali ulteriori aggiornamenti del Modulo B (n. 1453.EXP.10.0177), successivi a quelli già prodotti (aggiornamento n. 1 del 2012 e n. 2 del 2020). In assenza di ulteriori rilasci, codesta Società dovrà necessariamente confermare formalmente, sotto la propria responsabilità, l'attuale vigenza e completezza degli atti trasmessi in relazione al prodotto in oggetto; Omissis... di trasmettere la documentazione tecnica aggiornata, resa pienamente conforme alle dichiarazioni del produttore, al fine di sanare le suddette difformità, che andranno chiarite e motivate.”;*

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 26224 del 06 febbraio 2026, con cui la società Aida Alta Energia S.r.l. ha inviato a questa Amministrazione: la Scheda Tecnica (Allegato 2, DM 06.02.2018) e la Relazione tecnica espositiva, queste ultime aggiornate secondo quanto presente nella dichiarazione sulla composizione chimica rilasciata dal fabbricante Nitroerg S.A., comunicando, al contempo, che: *“la discordanza tra i dati tecnici precedentemente presentati e la composizione chimica del prodotto è dovuta soltanto alla non comunicazione tempestiva da parte del produttore Nitroerg s.a.”;*

Vista la nota prot. n. 62857 del 20 marzo 2026, mediante la quale questa Amministrazione ha comunicato alla Società in parola che dall'esame della documentazione tecnica prodotta a corredo della istanza in oggetto, sono emerse le seguenti criticità che necessitano di urgente regolarizzazione: *“A. La dichiarazione trasmessa dal fabbricante Nitroerg S.A., relativa alla composizione nominale del prodotto Austrogel P (Modulo B n. 1453.EXP.10.0177), riporta una percentuale in peso totale dei componenti pari a 100,72% e non pari invece a 100%. Si evidenzia, pertanto, la necessità di chiarire con estrema urgenza tale incongruenza numerica; B. In riferimento alla composizione nominale del prodotto in oggetto e a completamento della documentazione tecnica necessaria, si chiede di produrre il dossier tecnico associato al Modulo B n. 1453.EXP.10.0177 del 30 giugno 2010, rilasciato dall'Organismo Notificato GIG, dal quale risulti univocamente la composizione chimica del prodotto Austrogel P; C. Si rileva che nella Relazione tecnica trasmessa è indicato il Certificato CE n. 0589.EXP.3571/09, dato che risulta discordante rispetto al Certificato CE – Modulo B-associato al prodotto “Austrogel P” (n. 1453.EXP.10.0177). Al riguardo, si invita a fornire puntuali chiarimenti in ordine a tale divergenza, trasmettendo la relativa documentazione aggiornata. D. Dall'analisi comparativa della Scheda Tecnica e della Relazione Tecnica Espositiva emergono le seguenti difformità e/o contraddittorietà, che dovranno essere puntualmente chiarite e superate mediante le opportune integrazioni e rettifiche documentali: Omissis. **Tutto ciò premesso, codesta Società è invitata a trasmettere tutta la documentazione integrativa sopra richiesta entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dal giorno successivo al ricevimento della presente, termine che si intende sospensivo della procedura istruttoria in corso. Si avverte che, in caso di mancato o incompleto riscontro entro il termine sopra indicato, questo Ufficio procederà all'adozione del provvedimento di sospensione temporanea dell'efficacia del riconoscimento del prodotto esplosivo “Austrogel P” (codice MAP 1Aa 2246) dall'Elenco, fino alla completa regolarizzazione documentale.**”;*

Vista la nota prot. n. 79179 del 14 aprile 2026, con la quale la Società ha comunicato, tra l'altro, che: *“Omissis... malgrado la nostra richiesta iniziale ed i successivi solleciti il produttore Nitroerg s.a. del prodotto Austrogel P (codice MAP 1 Ab 0295) non ci ha ad oggi trasmesso il dossier tecnico associato al Modulo B rilasciato dall'Ente Notificato GIG. Vi chiediamo gentilmente che ci sia concesso più tempo (almeno 10 giorni lavorativi) per poter fornire il dossier tecnico completo.”*

Vista la nota prot. n. 85025 del 21 aprile 2026 con cui questa Amministrazione ha comunicato alla Società in parola che *“nel prendere atto dell'incompleto riscontro, **ritiene di non poter accogliere l'istanza di proroga.** Pertanto, nelle more dell'acquisizione del dossier tecnico richiesto con nota prot.*



*n. 62857 del 20 marzo 2026 e della completa regolarizzazione della posizione documentale, si comunica che questo Ufficio procede, ai sensi dell'articolo 10 ("Sorveglianza sull'idoneità dei prodotti iscritti in Elenco") del D.M. 6 febbraio 2018, alla **sospensione temporanea del prodotto Austrogel P (1Aa 2246)** dall'Elenco degli esplosivi intestato a codesta Società, mediante contestuale emanazione di apposito decreto dirigenziale.”;*

Visto quanto previsto dall'art. 10 del D.M. 6 febbraio 2018 in termini di cautele da adottare ai fini della verifica sul mantenimento della sicurezza dei prodotti iscritti in Elenco;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sospensione temporanea del prodotto con codice **MAP 1Aa 2246** dall'iscrizione nell'Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l.;

Ritenuto di dover concedere un termine **fino al 31 dicembre 2026** per l'invio a questa Amministrazione di idonea documentazione per il superamento delle motivazioni che hanno portato alla sospensione temporanea;

Visti gli atti di Ufficio;

Considerato che l'attività istruttoria preordinata all'aggiornamento dell'«Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive» riveste carattere esclusivamente tecnico-amministrativo e documentale, essendo finalizzata alla verifica della completezza, regolarità e coerenza della documentazione prodotta dal richiedente ai sensi del D.M. 6 febbraio 2018, nonché della sussistenza dei titoli di conformità rilasciati dagli Organismi Notificati ai sensi della Direttiva 2014/28/UE;

Considerato che la responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, alla conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa unionale e nazionale vigente, nonché al mantenimento nel tempo degli standard qualitativi e prestazionali del prodotto stesso, permane integralmente in capo al fabbricante, all'importatore (ove applicabile) e agli Organismi Notificati coinvolti nelle procedure di valutazione della conformità;

Considerato, altresì, che l'iscrizione dei prodotti nel predetto Elenco ne attesta esclusivamente l'idoneità all'impiego specifico nelle attività estrattive e non costituisce autonoma certificazione di conformità tecnica, né sostituisce, integra o rinnova le certificazioni e i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, pubblica sicurezza e immissione sul mercato.

DECRETA

Art. 1

(Sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive del prodotto con Codice MAP 1Aa 2246 intestato alla società AIDA ALTA ENERGIA S.R.L. tramite sospensione temporanea dell'iscrizione dello stesso in titolo alla società AIDA ALTA ENERGIA S.R.L. dall'Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive)

1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, è sospeso dall'Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, il seguente prodotto in tabella 1, fabbricato dalla Nitroerg S.A. (Polonia, codice società NEP) ed in titolo alla Società Aida Alta Energia S.r.l. (codice società AAE), in qualità di distributore:

Tabella 1



Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore
Austrogel P	1Aa 2246	NEP			AAE

2. La sospensione di cui al comma 1, può essere revocata su richiesta motivata della Società titolare mediante la trasmissione di idonea documentazione per il superamento delle motivazioni che hanno portato alla sospensione stessa.
3. Trascorso il periodo di sospensione di cui al comma 1, senza diverse specifiche comunicazioni di cui al comma 2 da parte della Società titolare, il prodotto in parola è cancellato dall'*Elenco* tra quelli iscritti in titolo alla Società Aida Alta Energia S.r.l.

Art. 2

(Obblighi di pubblicazione e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il testo integrale del provvedimento è reso disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'area dedicata alla sicurezza mineraria, al seguente indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degliesplosivi/>.
3. La pubblicazione di cui al comma 2 assolve agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le forme di notifica diretta alla Società interessata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Art. 3

(Termini e modalità di ricorso)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notificazione o di piena conoscenza del medesimo.

IL DIRIGENTE
(ing. Alessandra FAGIANI)